

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 585

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2006

Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, in materia di
incentivazione per i magistrati destinati a sedi disagiate

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 4 maggio 1998, n. 133, di fronte all'endemica scopertura di alcune sedi giudiziarie di grande rilievo, caratterizzate dall'avvicendamento dei magistrati, ha cercato di assicurare una presenza continua e prolungata nel tempo dei magistrati destinati a quelle sedi. Si è riconosciuto, a chi si fosse dichiarato disponibile alla destinazione ad una delle sedi disagiate inserite nell'apposito elenco pubblicato dal Consiglio superiore della magistratura ogni

anno, una serie di benefici giuridici ed economici in funzione di incentivi.

Dopo otto anni appare, tuttavia, opportuno rivedere le previsioni della citata legge n. 133 del 1998, già parzialmente modificata nel 2005, incentivando i benefici economici previsti in favore di quei magistrati che hanno deciso di servire lo Stato nelle sedi dove maggiore è l'impegno ed il rischio personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Indennità in caso di trasferimento d'ufficio*). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita per sei anni una indennità mensile determinata in base al quintuplo dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a dodici volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo bien-

nio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3, e ai magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, vengano destinati alla sede disagiata di provenienza o, comunque, ad altra sede dichiarata disagiata».